

FLC

**Federazione Lavoratori Costruzioni
PESARO**

CONTRATTO INTEGRATIVO EDILI

**CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE
AL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE
EDILI ED AFFINI**

4 dicembre 1980

stampato a cura della

FEDERAZIONE LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI

FILLEA - CGIL

PESARO

Via Bertozzini, 16
Tel. 30941-67941

FILCA - CISL

PESARO

Via Collenuccio, 20
Tel. 31108-61937

FeNEAL - UIL

PESARO

Galleria Roma
Tel. 34655-31678

Contratto collettivo di lavoro per gli operai delle imprese edili ed affini della Provincia di Pesaro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 luglio 1979

Addì 4 dicembre 1980 in Pesaro presso la sede dell'Associazione Industriali

tra

— il Collegio dei Costruttori della provincia di Pesaro-Urbino, rappresentato dal suo Presidente comm. geom. Mario Giorgi e dalla delegazione degli imprenditori composta dai sigg.: dott. ing. Ignazio Morici, geom. Franco Roscini e geom. Duilio Mulazzani, assistito per l'Associazione degli Industriali dal direttore avv. Carlo Gaudenzi nonché dal dott. Ermes Giorgi e dott. Michele Ottaviani

e, in ordine alfabetico

- la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni F.L.C. costituita:
 - * dalla Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini del Legno - FENEAL - aderente alla UIL, rappresentata dalla Segreteria provinciale nelle persone di: Giorgio Fazi, Nicola Spaghetti, Guglielmo Dori, Fiorenzo Fiorentini, Egidio Ferri
 - * dalla Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - FILCA - aderente alla CISL, rappresentata dalla Segreteria provinciale nelle persone di: Umberto De Simoni, Luciano Rovinelli, Gennaro Mascini, Alberto Racchini, Osvaldo Rotatori
 - * dalla Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie e Affini ed Estrattive - FILLEA - aderente alla CGIL, rappresentata dalla Segreteria provinciale nelle persone di: Mario Mauri, Lorianò Malagoli, Leonardo Carciani, Gianfranco Roberti, Adriano Mei, Elio Baffioni,

Egidio Serafini; dalla delegazione di lavoratori composta da:
Giovanni Amici, Quarto Aiudi, Aldo Bellucci, Giuseppe Bustelli,
Elio Ciselli, Franco Clementi, Pietro Cangiotti, Sergio Fiorucci, Tito
Giuffrè, Giampiero Marangoni, Mario Trufelli, Primo Venturi, Luciano
Mei, Giovanni Canestrari, Luigi Comandini;

viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'edilizia ed affini, stipulato a Roma il 22 luglio 1979, da valere per tutto il territorio della provincia di Pesaro-Urbino.

SISTEMA DI INFORMAZIONI

PREMESSA

Fermo restando l'autonomia della attività imprenditoriale, le parti concordano sulla necessità di dare periodicità al confronto sulle materie e seguendo i criteri stabiliti dal vigente c.c.n.l.

Le parti si danno atto che l'evoluzione tecnologica ed il modo di produrre nel settore provocano conseguenze sulla struttura e sulle composizioni del mercato del lavoro.

In particolare l'invecchiamento e la diminuzione della mano d'opera occupata, la carenza della presenza giovanile, la perdita preoccupante di professionalità pongono all'intero settore problemi reali di individuazione di nuovi e più efficaci strumenti di intervento.

La FLC prende atto delle iniziative intraprese dal Collegio dei Costruttori della provincia di Pesaro-Urbino per la costituzione di un Consorzio di imprese (CIEP) per realizzare iniziative finalizzate alla redazione di progetti flessibili e tali da facilitarne l'adozione sia nel sistema tradizionale che in quello prefabbricato ed industrializzato.

Pur tenendo conto del ruolo del settore edile privato nel comparto delle costruzioni di civile abitazione, le parti riconoscono l'importanza e l'attualità dell'edilizia abitativa sovvenzionata e convenzionata, e concordano sulla necessità di andare ad incontri periodici nel corso dei quali verranno esaminate le difficoltà presenti nel settore edile al fine di promuovere iniziative autonome nei confronti degli enti pubblici per superare le difficoltà oggi presenti. Tra queste difficoltà deve essere data priorità:

- alla necessaria revisione e conseguente unificazione delle convenzioni e dei capitolati tipo;
- allo snellimento delle procedure burocratiche;
- alla introduzione di progetti ripetibili in grado di consentire la razionalizzazione delle tecniche costruttive;
- alla individuazione di adeguati criteri per la localizzazione, la consistenza e l'affidamento degli interventi di edilizia convenzionata e sovvenzionata.

In merito al problema occupazionale, le parti ritengono necessario sviluppare precisi e concreti programmi di occupazione attraverso piani di formazione per le giovani leve per il loro conseguente inserimento nelle attività produttive.

Le parti sono inoltre dell'avviso di promuovere adeguate iniziative nella competente sede per la realizzazione di rilevazioni regionali sul mercato del lavoro e sulla mobilità, utilizzando a tale scopo i dati statistici che potranno essere forniti dalle Casse Edili.

Concordano pertanto di dare luogo, nell'ambito delle distinte funzioni e delle rispettive autonomie, a incontri semestrali al fine di effettuare verifiche sull'andamento delle prospettive produttive ed occupazionali e programmi di investimento del settore nel rispetto di quanto previsto in tal senso anche dagli accordi nazionali.

Art. 1 – ORARIO DI LAVORO

In attuazione dell'art. 6, terzo comma, del c.c.n.l. 22/7/1979 l'orario normale contrattuale di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno.

Esso sarà di norma ripartito su 5 giorni la settimana da lunedì a venerdì; eventuali deroghe saranno disposte aziendalmente previo esame con la rappresentanza sindacale aziendale.

Art. 2 – SOSPENSIONE E RIDUZIONE DI LAVORO

Mentre si conferma quanto stabilito dall'art. 10 del c.c.n.l. 22/7/1979, si precisa che, nelle ipotesi non contemplate dal citato articolo, le somme dovute ai lavoratori a titolo di integrazione salariale vanno corrisposte entro 30 gg. dalla data di autorizzazione dell'I.N.P.S.

Le imprese indicheranno nella busta paga degli operai le ore di lavoro non prestate a causa degli eventi per i quali richiederanno l'intervento della C.I.G.

Dichiarazione a verbale

Le parti stipulanti svolgeranno un'azione comune diretta ad ottenere che le autorizzazioni ed i rimborsi relativi alla speciale gestione della cassa integrazione guadagni abbiano a procedere il più speditamente possibile.

Art. 3 – RECUPERI

In relazione all'art. 11 del c.c.n.l. 22/7/1979, si precisa che il recupero non è ammesso per i casi di intervento della cassa integrazione guadagni.

Art. 4 — INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE (OPERAI) E PREMIO DI PRODUZIONE (IMPIEGATI)

Con riferimento agli artt. 13 e 54 del c.c.n.l. 22/7/1979, nonché all'accordo nazionale 4/6/1980, si è convenuto di incrementare gli importi in atto dell'indennità territoriale di settore per gli operai e del premio di produzione per gli impiegati nelle misure ed alle scadenze sottoindicate:

LIVELLI	CATEGORIE	1/11/80	1/5/81	1/1/82	TOTALE
Primo	Imp. 1 ^a	20.000	11.000	23.250	54.250
Secondo	Imp. 2 ^a A	20.000	11.000	13.175	44.175
Terzo	Imp. 2 ^a B; Op. 3 ^o	20.000 (115,61)	11.000 (63,58)	9.610 (55,55)	40.610 (234,74)
Quarto	Imp. 3 ^a ; Op. spec.	20.000 (115,61)	11.000 (63,58)	6.975 (40,32)	37.975 (219,51)
Quinto	Imp. 4 ^a ; Op. qual.	20.000 (115,61)	11.000 (63,58)	3.720 (21,50)	34.720 (200,69)
Sesto	Imp. 4 ^a ; Op. com.	20.000 (115,61)	11.000 (63,58)	—	31.000 (179,19)

Le parti restano impegnate a completare la riparametrizzazione di cui al 5° comma del citato art. 13.

Ai lavoratori con qualifica impiegatizia inferiori ai 18 anni è riconosciuto l'89,29% del premio di produzione del livello di inquadramento.

Agli impiegati inquadrati in 1^a cat., 2^a cat. A e B, già in forza alla data del 4/12/1980, verranno mantenuti "ad personam" i seguenti importi mensili: 2.709 (imp. di 1^a), 9.064 (imp. di 2^a A), 944 (imp. di 2^a B).

Art. 5 — DIVIETO DI COTTIMISMO E DI INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO — IMPIEGO DI MANO D'OPERA NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI

Per l'intermediazione e l'interposizione nelle prestazioni di lavoro e per la disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti di opere e di servizi, di cui agli artt. 15 e 16 del c.c.n.l. 22/7/1979, valgono

le norme previste dalla legge 23/10/1960 n. 1369, pur restando l'impresa impegnata ad operare preferibilmente con personale alle sue dirette dipendenze.

In base all'art. 1 - 2° comma - di tale legge è, in particolare, "vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguire a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari".

Resta ferma comunque la disciplina di cui all'art. 16 del c.c.n.l. 22/7/1979 nonché i compiti demandati alla Commissione tecnica nazionale di cui all'art. 45 del citato contratto.

Il Collegio dei Costruttori su richiesta del sindacato territoriale fornirà allo stesso le indicazioni previste dal citato articolo.

Art. 6 — FERIE

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 17 del c.c.n.l. 22/7/1979, circa la misura delle ferie spettanti ad ogni operaio (quattro settimane di calendario, pari a 160 ore di lavoro normale) e considerata la pratica impossibilità di una situazione uniforme e vincolante per la predeterminazione dell'intero periodo feriale maturato dai singoli lavoratori, stante la varietà delle esigenze produttive delle lavorazioni svolte dalle imprese, si conviene che nel periodo intercorrente tra il 15 luglio ed il 31 agosto di ogni anno, le aziende concedano un periodo di ferie di 3 settimane, e che nel periodo intercorrente tra il 20 ed il 31 dicembre di ogni anno le aziende concedano un periodo di ferie di una settimana.

Art. 7 — FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, RIPOSI ANNUI E FESTIVITA' NAZIONALI SOPPRESSE — ACCANTONAMENTO PRESSO LA CASSA EDILE — MODALITA' DI ATTUAZIONE

Gli importi di cui all'art. 20 del c.c.n.l. 22/7/1979 accantonati dalle imprese per il trattamento economico spettante agli operai per i riposi annui e per le festività nazionali soppresse, per le ferie e per la gratifica natalizia saranno corrisposti dalla Cassa Edile agli aventi diritto alle seguenti scadenze:

— in occasione del Ferragosto con riguardo ai mesi da ottobre a febbraio;

— in occasione del Natale con riguardo ai mesi da marzo a settembre.

In relazione a quanto previsto dal 7° comma dell'art. 20 del c.c.n.l. 22/7/1979 le parti convengono di continuare a mutualizzarne l'onere.

Pertanto l'obbligo di corrispondere agli operai assenti per malattia o infortunio le percentuali previste dal 5° comma del citato art. 20, verrà assolto dalle imprese in forma mutualistica, con effetto liberatorio, mediante versamento in apposito fondo, costituito presso la "Cassa Edile - Pesaro" di un contributo ora stabilito nell'1% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 4) dell'art. 27 del contratto nazionale; detto contributo è soggetto a variazione in relazione all'andamento della gestione del particolare conto, in modo che sia autosufficiente.

Con tale versamento le aziende sono sollevate, con effetto liberatorio, dalla corresponsione ai dipendenti della quota parte del 21,50% fino al 31/12/1980 e 23,00% dal 1/1/1981 loro spettante durante le assenze per malattia e infortunio.

Art. 8 — LAVORI IN GALLERIA

In ottemperanza all'art. 22 - gruppo B - del c.c.n.l. 22/7/1979 si conviene di determinare come segue la misura percentuale dell'indennità dovuta al personale addetto ai lavori in galleria:

- a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 46
- b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione 26
- c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18

Art. 9 — LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 26 del c.c.n.l. 22/7/1979 l'indennità per lavori in alta montagna viene confermata nella misura del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al p. 3, dell'art. 27 del citato contratto, per lavori eseguiti oltre 900 metri sul livello del mare; la questione del trasporto degli operai in caso di lavori siti in particolari zone impervie, verrà definita caso per caso.

Art. 10 — TRASFERITA

Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 23 del c.c.n.l. 22/7/1979, l'indennità di trasferta è corrisposta alle condizioni e con i criteri qui di seguito indicati.

L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il confine del Comune del cantiere di assunzione, ha diritto a percepire, oltre al rimborso delle spese di viaggio, le seguenti diarie:

- a) fino a 10 km 10%
- b) da 10,01 a 30 km 15%
- c) oltre 30 km 25%

Le diarie sono da calcolarsi sugli elementi retributivi di cui al punto 3) dell'art. 27 del c.c.n.l. 22/7/1979.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 23, comma 5°, 6° e 7° del c.c.n.l. 22/7/1979.

Il passaggio del lavoratore da un cantiere all'altro di una stessa impresa non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 11 — MALATTIA E INFORTUNIO

Nel confermare gli artt. 29 e 30, nonché l'allegato E del c.c.n.l. 22/7/1979, in ordine al trattamento in caso di malattia, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, si conviene di impegnare la Cassa Edile a liquidare mensilmente le prestazioni integrative di sua pertinenza.

A tal fine le imprese sono tenute a trasmettere alla stessa Cassa Edile,

alla fine di ogni mese, copia del prospetto utilizzato per la liquidazione delle competenze a carico dell'I.N.P.S. in caso di malattia (e un fac-simile del prospetto stesso in caso di infortunio).

In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro (o a malattia professionale) l'azienda corrisponderà all'operaio infortunato acconti fino al 60% della retribuzione (esclusi i tre giorni di carenza) che gli sarebbe spettata nel caso di prestazione della normale attività lavorativa.

Il conguaglio verrà effettuato con la retribuzione dei mesi successivi, salvo che il lavoratore non abbia ancora percepito erogazioni di competenza dell'I.N.A.I.L.

Art. 12 — ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

Con riferimento all'art. 32 del c.c.n.l. 22/7/1979 nonché al regolamento allegato C) del citato contratto, alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura del 6,00% sugli elementi della retribuzione di cui al p. 3 dell'art. 27 per tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

Art. 13 — COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 33 del c.c.n.l. 22/7/1979 è istituito un Comitato paritetico a carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, alla igiene ed in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro.

Il Comitato è composto da sei membri effettivi, tre dei quali da nominarsi dal Collegio Costruttori Edili della provincia di Pesaro ed altri tre, in ragione di un rappresentante per ciascun Sindacato provinciale, rispettivamente della Fe.N.E.A.L., della F.I.L.C.A. e della F.I.L.L.E.A.

Art. 14 — LOCALE CONSUMO PASTI

Nel rispetto delle norme di legge l'impresa deve mettere a disposizione degli operai un luogo chiuso, riscaldato nella stagione invernale, in modo da consentire il consumo dei pasti, anche utilizzando i locali di cui all'art. 34 del c.c.n.l. 22/7/1979.

Art. 15 — MENSA

Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, per cui gli operai dipendenti non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi, l'imprenditore è tenuto, a richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili, e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 operai che consumano i pasti.

Nei cantieri di durata superiore a 6 mesi, su richiesta di almeno la metà dei lavoratori, le imprese sono tenute ad assicurare un pasto caldo anche tramite il ricorso a strutture esterne.

Ad analogo obbligo sono tenute le imprese per i cantieri che operino nelle immediate vicinanze di mense sociali ed interaziendali senza la limitazione numerica di cui al comma precedente.

Il concorso dell'impresa al costo del pasto è fissato nella misura del 60% dello stesso.

Al di fuori dei casi sopra previsti, e comunque ove non sia possibile l'attuazione di quanto sopra stabilito, verrà corrisposta una indennità sostitutiva pari a lire 500 giornaliere da riconoscersi per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e da computarsi solo ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità e di quella sostitutiva del preavviso (con esclusione quindi di tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura della indennità).

Per le giornate di prestazione lavorativa inferiore a quattro ore, tale indennità compete in misura pari ad un ottavo della misura giornaliera per ogni ora di lavoro normale effettivo. Lo stesso criterio di ragguaglio ad ora è adottato per il computo ai fini delle indennità di anzianità e sostitutiva del preavviso.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non volessero avvalersi del servizio in natura (pasto caldo o mensa) messo a disposizione dall'impresa secondo le norme di cui ai precedenti commi.

La disciplina prevista dal presente articolo entrerà in vigore dal 1° gennaio 1981.

Art. 16 — **COMITATO TECNICO PARITETICO PER LE CONTROVERSIE**

In conformità a quanto previsto dall'art. 41 del c.c.n.l. 22/7/1979 viene istituito in provincia di Pesaro un comitato tecnico paritetico composto da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.

Art. 17 — **DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO**

Fatte salve le determinazioni alle quali perverranno le organizzazioni nazionali in ordine alla regolamentazione della disciplina dell'apprendistato, nel frattempo si conviene quanto segue:

Durata del tirocinio

- | | |
|--|-----------------|
| — assunto prima del compimento del 18° anno di età | 1 anno e 6 mesi |
| — assunto dopo il compimento del 18° anno di età | 1 anno |

Per gli apprendisti in possesso della licenza o diploma di 1° grado rilasciato da Scuole professionali riconosciute per le qualifiche interessate il periodo di apprendistato è ridotto di 6 mesi.

I periodi di apprendistato prestati in più imprese sono cumulabili tra loro per il raggiungimento dei limiti di cui sopra semprechè non sia intercorsa una interruzione superiore a 12 mesi.

Il capolavoro di cui alla legge 19/1/1955 n. 25 ed al relativo regolamento sarà compiuto presso le Scuole Edili ovvero presso le aziende che saranno prescelte di volta in volta dalle parti contraenti. Qualora detto capolavoro non venisse richiesto si intenderà attribuita la qualifica.

Trattamento economico

La retribuzione dell'apprendista sarà determinata applicando le sotto elencate percentuali sulla paga base e indennità territoriale di settore prevista per l'operaio qualificato:

— assunti prima del 18° anno di età	1° semestre	80%
	2° semestre	85%
	3° semestre	90%
— assunti dopo il 18° anno di età	1° semestre	85%
	2° semestre	90%

Per quanto riguarda la contingenza valgono le norme generali.

Il periodo di lavoro prestato come apprendista sarà considerato utile a tutti gli effetti del rapporto di lavoro.

Art. 18 — **ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE — SCUOLE EDILI**

Il contributo per le Scuole Edili, a norma dell'art. 43 del c.c.n.l. 22/7/1979, resta confermato nella misura dello 0,60% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione sui quali è computata la percentuale per ferie, festività nazionali soppresse, riposi annui e gratifica natalizia.

L'esazione di detto contributo è affidata alla Cassa Edile di Pesaro.

Le parti contraenti si impegnano inoltre a procedere alle opportune variazioni dello statuto e del regolamento della scuola onde possa venire istituito un organo esecutivo atto a snellire il funzionamento amministrativo della scuola e ad incoraggiare la partecipazione dei giovani ai corsi professionali.

Art. 19 — CASSA EDILE

Il contributo a favore della Cassa Edile di cui all'art. 44, 5° comma del c.c.n.l. 22/7/1979 viene confermato nella misura complessiva dell'1,80% degli elementi della retribuzione sui quali è computata la percentuale per ferie, festività nazionali soppresses, riposi annui e gratifica natalizia, a carico per l'1,50% del datore di lavoro e per lo 0,30% del lavoratore.

Art. 20 — QUOTE TERRITORIALI E NAZIONALI DI ADESIONE CONTRATTUALE

In relazione al disposto di cui all'art. 44 lettera c) del c.c.n.l. 22/7/1979 vengono confermate le quote territoriali di adesione contrattuale nella misura complessiva dello 0,90% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione sui quali è computato il contributo alla Cassa Edile, a carico in misura paritetica (0,45% rispettivamente) del datore di lavoro e del lavoratore.

La quota territoriale di adesione contrattuale a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Le quote territoriali devono essere versate a cura del datore di lavoro alla Cassa Edile unitamente al contributo alla stessa dovuto.

Le modalità ed i termini di cui sopra valgono anche per la quota nazionale di adesione contrattuale di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 44 lettera c) del c.c.n.l. citato fissato nella misura dello 0,30% di cui 0,15% a carico del datore di lavoro e 0,15% a carico degli operai, da calcolarsi sugli stessi elementi della retribuzione.

Art. 21 — QUOTE SINDACALI

In base all'art. 46 del c.c.n.l. 22/7/1979 è consentita la facoltà degli operai di cedere alle associazioni sindacali dei lavoratori, mediante delega e secondo le modalità fissate dall'accordo nazionale 16/5/1973, un importo annuo pari allo 0,40% di paga base, indennità territoriale di settore e contingenza da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile.

Ai fini della contabilizzazione e riscossione, il contributo di cui sopra

potrà essere trasformato in percentuale sull'accantonamento presso la Cassa Edile relativo a ferie, festività nazionali soppresses, riposi annui e gratifica natalizia, di cui seguiranno le modalità di liquidazione.

Art. 22 — QUALIFICHE

Si confermano integralmente le qualifiche e relative esemplificazioni contenute nell'art. 87 del c.c.n.l. 22/7/1979.

Al caposquadra - così come definito nel citato art. 87 - si conviene di riconoscere una maggiorazione del 15% , limitatamente al periodo in cui svolge tale mansione.

A richiesta della F.L.C. il Collegio dei Costruttori si dichiara disponibile ad una verifica a livello di cantiere di singole situazioni di inquadramento professionale non conformi alle disposizioni contrattuali anche per eventuali intervenute modificazioni organizzative.

Art. 23 — AMBIENTE DI LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI

Nell'ambito delle norme recate dall'art. 91 del c.c.n.l. 22/7/1979 nonché dalla legge n. 833/78 riguardante il servizio sanitario nazionale e l'istituzione delle unità sanitarie locali, le parti, concordano sulla necessità di eliminare i fattori di rischio pericolosità e/o nocività eventualmente presenti negli ambienti di lavoro, convengono di dare una regolamentazione concreta sul piano applicativo alla normativa di cui all'art. 9 della legge 20/5/1970 n. 300; in conformità a tale norma i delegati di cantiere sono chiamati a svolgere i seguenti compiti:

a) controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e malattie professionali;

b) di concerto con il ricostituito comitato tecnico paritetico promuovere la ricerca, la elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, avvalendosi della collaborazione degli organi pubblici territoriali competenti in materia e degli enti o istituti specializzati.

Art. 24 – PATRONATI

In relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 20/5/1970 n. 300 si conviene che gli istituti di patronato di emanazione delle OO.SS. firmatarie del presente contratto potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29/7/1947 n. 804 mediante propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza dell'azienda.

Le imprese metteranno a disposizione un locale idoneo nel cantiere o nelle immediate vicinanze per lo svolgimento delle attività dei patronati che non devono portare pregiudizio alla normale attività aziendale, svolgendosi fuori dell'orario di lavoro.

Art. 25 – DIRITTO ALLO STUDIO

Nell'ambito e nei limiti della disciplina di cui all'art. 93 del c.c.n.l. 22/7/1979, si conviene che gli oneri aziendali relativi all'esercizio del diritto allo studio da parte dei lavoratori occupati nelle imprese del settore vengano mutualizzati attraverso la Scuola Edile.

Potrà comunque usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nelle unità produttive che occupino almeno 12 dipendenti.

Di norma un mese prima dell'inizio dei corsi di cui al citato art. 93, il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'impresa specificando il tipo di corso, la durata, l'orario delle lezioni, l'istituto organizzatore; con lo stesso preavviso deve essere presentata la domanda per assentarsi dal lavoro per sostenere prove di esame ex art. 10 della legge n. 300/1970.

L'impresa trasmetterà le predette domande alla Scuola Edile che autorizzerà a corrispondere la retribuzione per le ore di permesso retribuito.

Il rimborso degli oneri sostenuti dalle imprese per i permessi di cui sopra verrà effettuato dalla Scuola Edile nel limite dell'accantonamento costituito dal 10% delle entrate annuali derivanti dal contributo di cui all'art. 18 del presente integrativo.

Art. 26 – DIRITTI SINDACALI

Nelle imprese che occupino più di 5 dipendenti i lavoratori potranno eleggere il delegato di impresa ai sensi dell'accordo interconfederale 18/4/1966, nel rispetto delle modalità di elezione previste nel regolamento di attuazione dello stesso accordo interconfederale e con l'intervento della F.L.C. provinciale secondo i commi 1 e 2 dell'art. 1 del predetto regolamento.

Art. 27 – MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni, applicate a norma degli artt. 94 e 95 del c.c.n.l. 22/7/1979 è devoluto a favore della Cassa Edile.

Art. 28 – DECORRENZA E DURATA

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica per tutto il territorio della provincia di Pesaro-Urbino dal 1° novembre 1980 al 30 aprile 1982 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 4 dicembre 1980 o instaurati successivamente.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.

INDICE

SISTEMA DI INFORMAZIONI – PREMESSA

Art. 1 –	Orario di lavoro	Pag. 7
Art. 2 –	Sospensione e riduzione di lavoro	Pag. 7
Art. 3 –	Recuperi	Pag. 7
Art. 4 –	Indennità territoriale di settore (operai) e premio di produzione	Pag. 8
Art. 5 –	Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro - Impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti	Pag. 8
Art. 6 –	Ferie	Pag. 9
Art. 7 –	Ferie, gratifica natalizia, riposi annui e festività nazionali sopresse - Accantonamento presso la Cassa Edile - Modalità di attuazione	Pag. 9
Art. 8 –	Lavori in galleria	Pag.10
Art. 9 –	Lavori in alta montagna	Pag.11
Art. 10 –	Trasferta	Pag.11
Art. 11 –	Malattia e infortunio	Pag.11
Art. 12 –	Anzianità professionale edile	Pag.12
Art. 13 –	Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro	Pag.12
Art. 14 –	Locale consumo pasti	Pag.13
Art. 15 –	Mensa	Pag.13
Art. 16 –	Comitato tecnico paritetico per le controversie	Pag.14
Art. 17 –	Disciplina dell'apprendistato	Pag.14
Art. 18 –	Addestramento professionale - Scuole Edili	Pag.15
Art. 19 –	Cassa Edile	Pag.16
Art. 20 –	Quote territoriali e nazionali di adesione contrattuale .	Pag.16
Art. 21 –	Quote sindacali	Pag.16
Art. 22 –	Qualifiche	Pag.17
Art. 23 –	Ambiente di lavoro e prevenzione infortuni	Pag.17
Art. 24 –	Patronati	Pag.18
Art. 25 –	Diritto allo studio	Pag.18
Art. 26 –	Diritti sindacali	Pag.19
Art. 27 –	Multe e trattenute	Pag.19
Art. 28 –	Decorrenza e durata	Pag.19

